



COMUNE DI SAN TAMMARO

Provincia di Caserta

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Registrata in data 18/10/2017
al nr. 554 del
Registro Generale delle Determne.

Registrato in data 18/10/2017
al nr. 186 del
Registro del Settore

Oggetto: OGGETTO: AVVIO PROCEDURA MOBILITA' OBBLIGATORIA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PART TIME (A 24 ORE SETTIMANALI) DEL POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D1

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 26.04.2017, con il quale è stata conferita al sottoscritto la Responsabilità del Settore Amministrativo;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 26.09.2017 ad oggetto: "*Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020*", con la quale - tra l'altro - si dava mandato al sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere "*a predisporre tutti gli atti necessari per procedere alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato programmate per l'anno 2018, espletando, dapprima, ove richiesto, le procedure di mobilità di cui agli artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001*";

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 24 del 21.02.2017, con la quale, relativamente all'anno 2017, è stata approvata la dotazione organica dell'Ente;
- n. 29 del 02.03.2017, con la quale è stato approvato il Monitoraggio del Personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalla quale risulta che il Comune di San Tammaro non presenta situazioni di soprannumero né eccedenze di personale;
- n. 81 del 26.09.2017, con la quale è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno del Personale 2018/2020, con il parere favorevole del Revisore dei Conti;
- n. 18 del 07.02.2017, con la quale è stato adottato il Piano triennale delle Azioni Positive in materia di pari opportunità;
 - n. 23 del 14.02.2017 con la quale è stato adottato il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2017/2019, successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 12.09.2017;

VISTO l'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che “*Le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 [...] prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.*”;
- il comma 2, il quale dispone che “*La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A seguito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il concorso.*”;
- il comma 4, il quale prevede che “*Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica [...] possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2.*”;
- Il comma 5 il quale dispone che “*Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto.*”;

VISTO altresì l’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs 165/2001 e s.m.i, il quale prevede che “*Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.*”;

VISTO l’allegato schema di “Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di Categoria D, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare al Settore Tecnico con contratto a tempo parziale di 24 (ventiquattro) ore settimanali” e il relativo allegato “Schema di domanda”;

RITENUTO, considerata l’urgenza di coprire il posto vacante, di attivare la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. contestualmente alla procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del decreto richiamato, fermo restando che l’esito della procedura di mobilità volontaria rimane subordinato alla mancata assegnazione di personale ai sensi dell’art 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la vigente normativa in materia di spese per il personale per gli Enti Locali e, in particolare:

- l'art. 1, comma 228, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) - come modificato dall'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 - il quale prevede che: *"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilità al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilità dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";*
- l'articolo 16, del decreto legge n. 113/2016 convertito in legge n. 160/2016 del 7 agosto 2016 recante *"Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"*, il quale prevede:
 - al comma 1, l'abrogazione del vincolo alla riduzione, rispetto al dato medio del triennio 2011/2013, della incidenza della spesa del personale su quella corrente come condizione per potere effettuare assunzioni di personale;
 - al comma 1 ter, il ripristino della possibilità di dare corso ad assunzioni in mobilità volontaria negli enti locali delle regioni in cui sia stato collocato almeno il 90% del personale degli enti di area vasta in sovrannumero;
- l'art. 1, comma 479 lett. d), della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), il quale prevede che: *"per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466 (pareggio di bilancio, ovvero saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali), lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilità al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";*
- l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, il quale prevede che: *"[...] A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25*

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo”;

DATO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. DFP 0066110 P-4.17.1.7.4 del 13/12/2016, in relazione al blocco delle assunzioni associato al processo di ricollocazione del personale delle Province e delle Aree Metropolitane previsto dai commi 424 e 425 dell’art.1 della legge 23/12/2014 n.190, ha ripristinato le ordinarie facoltà di assunzione di personale riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente e nel limite delle risorse disponibili per tutte le categorie di personale per le regioni: ABRUZZO, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE e PUGLIA;

RILEVATO che, ad oggi, si è verificata nell’anno 2017 n. 1 cessazione di personale (cat. C – posizione economica 1)

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia n. 1041/2010, con la quale si chiariscono le modalità di computo delle cessazioni di personale;

VISTA la Legge n. 241/1990, recante le *nuove norme sul procedimento amministrativo*;

VISTO il D. Lgs. 165/2001, recante le *norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il C.C.N.L. attualmente in vigore per il comparto “Regioni – Autonomie Locali”;

VISTO il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 – *Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*;

D E T E R M I N A

- 1) di attivare, relativamente alla copertura in dotazione organica del posto in oggetto, la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 e, contestualmente la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001;
- 2) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto l’allegato schema di “Avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto di Categoria D, profilo professionale Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare al Settore Tecnico con contratto a tempo parziale di 24 (ventiquattro) ore settimanali” e il relativo allegato “Schema di domanda”;
- 3) di disporre la pubblicazione del suddetto Avviso pubblico all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune fino alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande e comunque per almeno trenta giorni, nonché la sua diffusione e pubblicizzazione mediante le forme di comunicazione ritenute più idonee;

4) di dare atto che:

- l'eventuale esito positivo della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 165/2001 sarà condizionato alla mancata assegnazione di personale ai sensi dell'art. 34 bis del medesimo decreto;
- in caso di esito negativo delle suddette procedure di mobilità, si procederà a bandire una procedura concorsuale per la copertura del posto vacante in organico;
- l'assunzione sarà subordinata alla verifica del rispetto dei vincoli in materia di pareggio di bilancio e limiti della spesa del personale, nonché di altri vincoli normativi in materia introdotti da norme successive alla pubblicazione del presente Avviso; in tale ipotesi non potrà essere vantato alcun diritto in merito all'assunzione di cui trattasi.

5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni diretti di spesa o diminuzione di entrata.

Il Responsabile AREA AFFARI GENERALI
dott. Pietro Santillo



PARERI AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa.

lì, 18/10/2017



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni N° P24

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nel sito web istituzionale dell'Ente in data 18 OTT 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

lì, 18 OTT 2017

